



Il Garante d'Ateneo

***Relazione sull'attività svolta nel periodo dal
1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010
(Art. 5 del Regolamento approvato con D.R. 7 dicembre 1994, n. 539/202)***

Gennaio 2011



Il Garante d'Ateneo

RELAZIONE

Sull'attività svolta dal Garante d'Ateneo nel periodo 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 5 del Regolamento approvato con decreto Rettorale 7 dicembre 1994, n. 539/202 e successive modificazioni, istituivo della figura del Garante d'Ateneo, si riferisce al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2010.

PREMESSA

I criteri adottati nello svolgimento dell'attività dell'Ufficio sono stati descritti nella relazione riguardante il periodo 23 ottobre 2007/31 dicembre 2008, alla cui lettura, pertanto, rimando; con gli interlocutori istituzionali si è instaurato un clima di positiva collaborazione.

La sede di Cesena non è stata attivata: anche nel periodo in considerazione non si è avuta quindi la possibilità di adempiere al disposto dell'art. 8 del DR 7.12.1994, N. 539/202.

I fascicoli aperti dal 1 dicembre al 31 dicembre 2010 sono stati n. 164:

N. 131 relativi a studenti e laureati operanti nell'ambito dell'Ateneo;
n.15 al personale tecnico amministrativo. n. 18 a docenti.



Il Garante d'Ateneo

RAPPORTI CON L'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Le occasioni di intervento non sono state numerose, ma nel corso di esse sono emerse alcune questioni interessanti.

Una riguarda gli studenti che intendono trasferirsi da altro ateneo a quello di Bologna o passare da una facoltà ad un'altra di questa Università.

Ed invero, nelle situazioni di trasferimento o passaggio, ai fini del calcolo dei crediti necessari per usufruire dei benefici ER-GO, non si tiene conto dell'anno della iscrizione dello studente al nuovo corso di laurea, ma viene considerata la somma degli anni di iscrizione.

Quindi se uno studente immatricolato nell'a.a. 2009/2010 ad un corso di studi di una certa facoltà effettua, nell'a.a. 2010/2011, il passaggio ad un corso di studi di altra facoltà, ai fini ERGO si considera iscritto non al primo anno di quest'ultima facoltà, ma al secondo. L'erogazione del beneficio per chi è iscritto al secondo anno è subordinata al conseguimento di un certo numero di crediti. Ma in realtà lo studente deve sostenere gli esami del primo anno e questi complessivamente in termini di crediti possono avere un valore inferiore a quello previsto per il secondo anno, specialmente nei casi in cui le materie trattate nelle due facoltà siano completamente diverse; e così per gli anni successivi: la conseguenza di tutto ciò è che lo studente il più delle volte non riuscirà mai a conseguire i crediti necessari per avere i benefici pur avendo sostenuto tutti gli esami programmati nel proprio anno di corso.



Il Garante d'Ateneo

La disposizione in base alla quale si produce questa conseguenza iniqua è contenuta nell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.4.2001. Sarebbe opportuno che gli organi competenti sollecitassero la modifica della suddetta normativa, apparendo eccessiva la "sanzione" per i ripensamenti.

Il D.P.C.M. sopra citato è stato invocato da ER-GO anche per revocare una borsa di studio ad un laureato iscritto ad una scuola di specializzazione, con la motivazione che tale scuola non rientrava tra quelle previste dall'art. 9 del suddetto decreto, il quale stabilisce che possono concorrere alla borsa di studio e agli altri benefici solo gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione, **obbligatori per l'esercizio di una professione.**

L'interessato, peraltro, ha affermato di aver contattato, prima di presentare la domanda, il call-center di ER-GO, di aver fornito la denominazione della scuola frequentata e di aver avuto l'assicurazione che, trattandosi di una scuola di specializzazione della durata di due anni, era prevista l'assegnazione della borsa di studio; poi, avendo notato che nel modulo di domanda prestampato la sua scuola non era menzionata, aveva di nuovo telefonato al Call-center e la precedente indicazione era stata confermata, con il suggerimento di citare nella domanda "scuola delle professioni legali".

E' evidente che non sono qui discutibili la natura della scuola frequentata dallo studente né i motivi per cui non è stata inserita tra i "corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio di una professione".



Il Garante d'Ateneo

Quello di cui, però, si può discutere è, come già fatto in passato, il grado di preparazione degli addetti al call-center di ER-GO, che dovrebbe essere più accurato; perché le conseguenze di notizie inesatte possono essere pesanti: nella fattispecie la revoca della borsa, in un primo momento assegnata, nonché l'obbligo della restituzione.

Né vale affermare che la norma che ammette solo le scuole di specializzazione che abilitano alla professione è sempre stata inserita nel bando di concorso e che di essa gli operatori sono a conoscenza, sia perché le puntualizzazioni ricevute dall'interessato costituivano un di più rispetto al contenuto del bando, sia perché in quella specifica occasione sono state date indicazioni non esatte. Almeno stando a quanto riferito dall'interessato, che peraltro non aveva alcun interesse a mentire, essendosi limitato a chiedere consigli per limitare il danno economico subito.

E' stata oggetto di segnalazione la seria difficoltà in cui si sono trovati alcuni studenti, residenti fuori sede, nel presentare la domanda di benefici.

Come è noto la procedura deve essere effettuata per via telematica, tramite i CAF convenzionati o provvedendo personalmente.

In un caso tutti i CAF convenzionati della città di residenza dello studente hanno dichiarato la loro impossibilità a svolgere la procedura per imprecise difficoltà di collegamento; l'interessato ha allora provato ad espletare l'incombente direttamente, con esito negativo, perché, mentre compilava la domanda, il sistema si è arrestato. In un altro caso dopo vari tentativi analoghi lo studente è venuto



Il Garante d'Ateneo

personalmente a Bologna ed ha cercato di depositare presso ER-GO la domanda cartacea, ma il deposito è stato rifiutato.

Ancorchè i casi specifici si siano risolti positivamente (nel primo è stata ritenuta valida la domanda, anche se incompleta; nel secondo si è consentito l'accesso ai benefici straordinari, sussistendo una situazione familiare particolarmente grave) non è fuor di luogo raccomandare che le convenzioni con i CAF siano precedute dal serio accertamento dell'esistenza dei requisiti per svolgere in maniera efficiente i compiti assegnati e che i sistemi telematici siano "tarati" in maniera tale da sopportare il flusso delle domande. Il che appare indispensabile, essendo l'uso del sistema on line obbligatorio ed esclusivo.

Su segnalazione del Difensore civico della Regione Emilia Romagna, sono stati chiesti chiarimenti sulla situazione di uno studente nei confronti del quale era iniziata una procedura di revoca di alloggio per aver ospitato nello stesso, senza autorizzazione, una persona estranea alla struttura. Procedura, per quanto è emerso dalla relazione inviata, per il cui inizio esistevano tutti i presupposti.

FASCICOLI RELATIVI A STUDENTI E LAUREATI OPERANTI NELL'ATENEIO

Le critiche sollevate dagli studenti alle norme che avevano ridisegnato l'istituto della decadenza dallo "status" di studente sono state ritenute, evidentemente, almeno in parte fondate, dato che le stesse sono state riformulate. In particolare attualmente si prevedono termini diversi a seconda della disciplina vigente nell'anno accademico di iscrizione.



Il Garante d'Ateneo

In materia di quote di contribuzione un probabile effetto delle innovazioni normative introdotte nell'anno accademico 2009-2010, (ed in particolare delle norme che hanno ridotto il numero delle fasce di contribuzione; di quelle che hanno sancito la decadenza dal beneficio e non il passaggio alla fascia immediatamente meno favorevole nel caso di perdita del requisito del merito; di quelle, infine, che non hanno ammesso la possibilità di una interpretazione "in bonam partem" della domanda, nel caso in cui, pur essendosi indicato esattamente il reddito, si sia denominato in modo errato il beneficio richiesto) è stato l'aumento notevole delle richieste di interventi finanziari straordinari, che l'Ateneo può erogare, in presenza di situazioni connotate da elementi di particolare criticità ed eccezionalità.

Le capacità di discernimento delle situazioni meritevoli dimostrate dagli organi competenti a decidere sulle stesse sono state piene, ma forse il loro numero dovrebbe indurre ad una riconsiderazione delle norme che governano la materia; almeno di quella che prevede la reiezione della domanda, e quindi la perdita di qualsiasi beneficio, quando in presenza di un reddito molto esiguo, che legittimerebbe la richiesta di borsa, errando, si sia richiesto l'inserimento in fascia di contribuzione ridotta; norma la cui sostanziale ingiustizia traspare dalla formula adottata per motivare il non accoglimento: "perché in possesso di reddito troppo basso" ...

E del resto, appare significativo che, nel primo periodo di applicazione della stessa, di fronte al grande numero di domande sbagliate, si sia decisa una sorta di sanatoria generale, di carattere temporaneo, con



Il Garante d'Ateneo

inserimento nelle fasce di contribuzione ridotta di tutti gli interessati in possesso degli altri requisiti previsti nel bando.

Attualmente, per aiutare gli interessati ad evitare l'errore durante la compilazione della domanda, il sistema telematico è stato modificato, nel senso che all'atto della indicazione del reddito scatta un allarme che indica quale tipo di "petitum" si può avanzare essendo in possesso di quel determinato reddito.

Con riferimento all'attività didattica va rilevato che le richieste di intervento sono state presentate per ragioni in molti casi analoghe a quelle trattate negli anni passati:

- inosservanza del termine di giorni quindici tra un appello e l'altro;
- sedute d'esame spesso fissate per materie diverse dello stesso corso di laurea negli stessi giorni ed ore, con la conseguente impossibilità pratica per gli studenti di sostenere tutti gli esami programmati; oppure fissate dopo la scadenza del termine per il deposito del libretto, incombente necessario per chi intenda sostenere l'esame di laurea;
- ritardi nella verbalizzazione telematica degli esami, nonché nell'adozione dei provvedimenti riguardanti la ricostruzione delle carriere pregresse ed il riconoscimento dei crediti;
- ritardo nella pubblicazione dell'esito degli esami scritti; (in un caso l'esito dell'esame scritto è stato reso noto il giorno otto giugno, a fronte di un orale fissato per il giorno 11 giugno; in un altro l'esito di una prova consistente nel solo compito scritto,



Il Garante d'Ateneo

svolto il tre giugno è stato comunicato il 25 giugno, a fronte di un successivo appello, fissato per il primo luglio);

- disposizioni impartite da alcuni professori, secondo cui per lo stesso esame si può accedere ad un solo appello per sessione. Ancorchè sia comprensibile la ragione di una disposizione di tal genere, di solito determinata dalla necessità di scoraggiare i c.d. esami “per prova”, affrontati, cioè, senza una adeguata preparazione, è importante sottolineare che deve essere comunque rispettata la regola posta dall’art. 22 del Regolamento didattico di Ateneo, contenente l’obbligo di fissare, nel corso della sessione d’esame, almeno sei appelli, tanto più che l’effetto perseguito può essere raggiunto anche facendo risultare la negatività della verifica;
- atteggiamento percepito come indisponente nel procedere nelle prove di esame e adozione di criteri di valutazione irrazionali o eccessivamente rigorosi. (le segnalazioni nel periodo considerato sono state sette). Per il commento rinvio alla pagina sette della precedente relazione.
- mancato funzionamento del sistema telematico per il pagamento delle quote di contribuzione e denuncia della iniquità della pretesa di addebitare la mora per il pagamento avvenuto in ritardo: in effetti nei casi segnalati la mora è stata dichiarata non dovuta, essendosi riconosciuta l’esattezza della tesi secondo cui una volta riconosciuta la possibilità di effettuare un adempimento con certe modalità ed entro un certo termine, non si può addebitare all’utente né di aver utilizzato tutto il tempo a



Il Garante d'Ateneo

sua disposizione, né di non aver previsto che le modalità predefinite non avrebbero sortito alcun risultato.

- mancato funzionamento del sistema Almaesami, sistema esclusivo per chi intenda iscriversi per sostenere un esame in un determinato appello e, in alcuni casi, rifiuto di insegnanti di consentire l'accesso alla prova a chi, senza propria responsabilità, non aveva potuto prenotarsi, e nonostante che il CESIA avesse sbloccato la funzione che permette al docente di verbalizzare l'esame di studenti non prenotati;
- rallentamento subito dalla procedura di riorganizzazione di un corso di studio a causa dell'atteggiamento di alcuni componenti del Consiglio di corso di laurea, i quali, essendo contrari alla proposta che sembrava riscuotere i maggiori consensi, al momento della votazione si allontanavano dall'aula, facendo mancare il numero legale; alla fine è stata seguita l'esortazione del Presidente del corso di laurea a tener presente l'interesse degli studenti e la votazione è avvenuta;
- Ritardo con cui sono iniziati molti corsi relativi ad esami obbligatori per il rifiuto dei Ricercatori di continuare a prestare attività didattica esulante dalle loro competenze, sino ad allora svolta a titolo gratuito e per puro spirito di servizio. Anche in questa occasione si è trovata una soluzione.
- Somministrazione di notizie inesatte o contraddittorie;
- Comportamento sgarbato degli addetti agli sportelli; l'Ufficio ha raccolto la desolata descrizione di una studentessa statunitense,



Il Garante d'Ateneo

particolarmente bisognosa di informazioni dettagliate e chiaramente espresse, del suo primo approccio con una Segreteria studenti.

- scarso coordinamento tra le segreterie della sede di Bologna e quelle del polo romagnolo, in un caso determinato dalla ignoranza di una risalente delibera del C.d.a.;

Casi significativi sono stati i seguenti:

E' stata presentata da una studentessa una richiesta di autorizzazione a laurearsi nel penultimo anno di corso e dunque con un anno di anticipo rispetto alla normale durata di esso, sull'assunto di aver già sostenuto tutti gli esami dell'ultimo anno, con riserva di verbalizzazione nel corso dello stesso. Sono state esposte all'interessata le ragioni per le quali non sarebbe mai stato possibile patrocinare una richiesta di questo genere; la fattispecie richiama alla memoria la segnalazione effettuata nella relazione dell'a.a. 2009/2010, a proposito della esistenza di una prassi riguardante esami svolti senza alcuna formalità, con riserva di procedere successivamente alla verbalizzazione ed alla registrazione; prassi che, se vera, violerebbe diversi principi, tra i quali quello della collegialità della commissione d'esame(almeno finchè è stato in vigore) e della pubblicità delle sedute, oltre a poter configurare ipotesi di maggiore gravità.

Uno studente ha riferito che, avendo intenzione di svolgere la tesi di laurea all'estero, e dovendo far registrare un esame già sostenuto, l'ultimo, ha chiesto al collaboratore del docente della materia se l'incombente avrebbe potuto essere effettuato anche in sua assenza. Avuta risposta positiva, è partito. Successivamente ha



Il Garante d'Ateneo

appreso che per la registrazione sarebbe stata necessaria la sua presenza. Conseguenza: impossibilità di laurearsi e necessità di iscriversi ad un nuovo anno accademico solo per la tesi e previo pagamento delle quote di contribuzione per l'intero anno accademico.

In un'altra occasione si è consigliato ad una studentessa iscritta ad un corso di laurea specialistica di modificare un piano di studio inserendovi un seminario del valore di tre crediti in esubero rispetto a quelli maturati nel corso della laurea triennale, senza considerare il fatto che del valore del seminario non si poteva tener conto ai fini della concessione dei benefici ER-GO. Possibili conseguenze: a fronte del vantaggio di non dover svolgere una attività di sei crediti con voto si è configurato il serio rischio di non poter concorrere ai benefici ER-GO per l'a.a. 2010-2011 e di restituire la borsa concessa per l'a.a. 2009-2010.

Un laureato presso questo Ateneo che intendeva presentare la domanda di ammissione ad un master organizzato dalla Università di Bologna ha cercato di scaricare dal programma AlmaWelcome una scheda riepilogativa degli studi effettuati da allegare alla domanda, documento richiesto dal bando, ma ha constatato che essa non era completa, in quanto non menzionava una delle lauree conseguite.

Gli accertamenti effettuati hanno messo in evidenza che il sistema era predisposto in modo tale da offrire la visualizzazione di un solo titolo di studio.

Al candidato è stato consentito di presentare i documenti scaricabili dal servizio di autocertificazione on line, contenenti il curriculum completo. All'Amministrazione è stato consigliato di modificare il



Il Garante d'Ateneo

sistema o di richiedere nei bandi di concorso per partecipare ai master non la scheda riepilogativa, ma la documentazione sostitutiva sopra indicata.

E' stato emanato un bando per l'ammissione ad un corso di laurea a numero programmato con una clausola contraria ad una norma del Regolamento didattico della facoltà interessata. Quest'ultima, infatti, esonera dal test di accesso gli studenti provenienti da altro ateneo che abbiano già superato una analoga prova di ammissione, e si limita a sottoporre il loro curriculum all'attenzione di una apposita commissione, incaricata di eventualmente imporre obblighi formativi aggiuntivi; il bando, invece, obbligava tutti i candidati, senza distinzione, a sottoporsi alla prova.

Nel sostenere la legittimità del bando non si è tenuto conto del fatto che le clausole dello stesso, per potersi considerare "lex specialis", debbono essere conformi alle norme di rango superiore, quali quelle del Regolamento didattico; e che secondo il chiaro disposto normativo per la tipologia di studenti sopra indicata, la verifica delle competenze, data per ammessa nella fase dell'accesso, è demandata alla successiva valutazione della commissione.

Un'altra questione controversa ha avuto origine dalla richiesta di rilascio del diploma "Supplement" da parte di una laureata proveniente da un corso di studi regolato dalle norme del vecchio ordinamento.

L'Ateneo ha deliberato, infatti, che il rilascio del sopra indicato documento possa avvenire solo agli studenti laureati in corsi di studio ad ordinamento riformato (Laurea; Laurea specialistica o magistrale; Specialistica a ciclo unico) perché detti corsi consentono una migliore



Il Garante d'Ateneo

rilevazione di tutti gli aspetti degli studi effettuati e quindi permettono un rilascio immediato del diploma stesso; rilevazione immediata ritenuta impossibile nei corsi attivati con i vecchi ordinamenti, con riferimento ai quali l'elaborazione del documento, da effettuarsi manualmente, richiederebbe un insopportabile dispendio di energie e di risorse. Quali elementi significativi della bontà di una tale decisione viene indicato il fatto che il DS fu introdotto in occasione della riforma degli studi universitari, nonché il fatto che il Ministero dell'Università e della ricerca in più occasioni e documenti (Linee guida e Schema di DS) abbia citato soltanto i corsi di studio riformati.

Si può però replicare che l'art. 11, comma 8 del D.M. 22.10.2004, N. 270 non pone distinzioni tra titoli di studio ed anzi stabilisce esplicitamente che "i regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma DI OGNI TITOLO DI STUDIO, un certificato..."; che lo stesso riferimento testuale è contenuto nell'art. 5 comma 1 del Regolamento didattico in vigore presso questo Ateneo; che gli studenti provenienti dal vecchio ordinamento possono aver bisogno come gli altri, a fini lavorativi o per partecipare a concorsi, di un documento avente il contenuto del DS e che, probabilmente proprio per sopperire alla difficoltà di rilevazione di alcuni dati, nella premessa allo schema di diploma "supplement" sviluppato dalla Commissione Europea, dal Consiglio d'Europa e dall'Unesco/Cepes viene precisato che "qualora non sia possibile fornire alcune informazioni, ne sarà data la spiegazione".

Problemi di non lieve momento sono derivati dall'entrata in vigore delle norme in materia di pagamento delle quote di contribuzione ed in particolare dall'art. 9, comma 6 del Regolamento



Il Garante d'Ateneo

Studenti, secondo il quale solo gli studenti in regola con la contribuzione possono compiere atti di carriera.

In base a tale norma sono considerati “non in regola con la contribuzione”, e quindi in regime di inibitoria dal compimento di atti di carriera, tutti gli studenti che, pur non avendo pagato le rate alle scadenze prefissate, siano ancora in tempo per versarle, sia pure tardivamente.

Va precisato che il pagamento della quota annuale di contribuzione può avvenire in unica soluzione, oppure in una serie di rate a scadenze prefissate. E' consentito il pagamento di tali rate oltre la scadenza, con l'obbligo di versare una somma aggiuntiva, l'indennità di mora. Va precisato, altresì, che le singole facoltà emanano norme di organizzazione che indicano i termini entro i quali determinati atti di carriera debbono essere compiuti e che, secondo un'altra norma regolamentare di carattere generale il blocco della carriera scatta dopo un mese dalla scadenza del termine ordinario per il pagamento.

Può quindi accadere che venga dichiarato inesistente un atto compiuto entro i termini stabiliti, per essere stato effettuato il versamento delle quote oltre la scadenza prefissata, ma quando ancora vi era la possibilità di pagare, sia pure tardivamente.

Per capire meglio con un esempio, è stato considerato in un primo momento inesistente un piano di studi presentato entro il termine stabilito del sei novembre da uno studente che a quella data non aveva ancora pagato la rata scadente alla fine di settembre, ma aveva ancora tempo per pagarla con la mora, con la conseguenza che, in quell'anno accademico, lo studente medesimo non solo non avrebbe potuto



Il Garante d'Ateneo

sostenere esami , ma avrebbe anche perso il diritto alla ripetizione di quanto sborsato, sia pure tardivamente.

La norma sopra indicata non tiene conto che non si può, da un lato, dare la possibilità di adempiere con ritardo e poi ricollegare a questo ritardo non il solo l'effetto pecuniario, ma effetti diversi, ben più gravi, senza averli previamente esplicitati con chiarezza; nè si possono porre termini perentori – dopo la scadenza dei quali, cioè, una certa attività non può più essere svolta - quando non è ancora scaduto il termine ordinario o dilazionato concesso per adempiere all'obbligo che costituisce il presupposto per il compimento della attività stessa.

Il caso concreto sottoposto all'esame dell'Ufficio si è risolto positivamente perché la Segreteria non aveva tenuto conto dell'altra norma regolamentare, che dispone che il blocco della carriera può essere disposto solo dopo che sia trascorso un periodo di trenta giorni dal mancato pagamento alla scadenza prefissata.

Per evitare gli effetti non positivi sopra indicati, potrebbe ampliarsi questo ultimo termine, facendone coincidere la scadenza con quella utile per un regolare svolgimento del corso di studi.

Una studentessa straniera presente presso questa Università nell'ambito del programma Erasmus ha sollevato il problema della valutazione dell'esame di Lingua italiana, che avviene non con un voto numerico, ma con una certificazione di idoneità.

Secondo l'assunto della studentessa il voto numerico era necessario per poter convalidare presso l'Ateneo di provenienza il suo anno di studi all'estero.



Il Garante d'Ateneo

Gli accertamenti effettuati presso tale istituto hanno consentito di appurare che nel caso specifico il voto espresso con una certificazione di idoneità invece che con il voto numerico non era di ostacolo al riconoscimento della attività formativa svolta in Italia e che, in generale, il sistema adottato è comune anche agli studenti italiani che devono superare delle idoneità nei loro piani di studio.

Sotto altro profilo, peraltro, la fattispecie richiama la situazione dei Lettori di scambio, incaricati di verificare l'abilità linguistica attraverso prove che sono sostanzialmente esami, ma che non possono qualificarsi tali, perché si concludono non con un voto numerico, ma con una dichiarazione di idoneità. Quanto tale situazione sia penalizzante per i Lettori è di immediata percezione.

La legge 30.12.2010, n. 240 (c.d. Legge Gelmini) detta la nuova disciplina della categoria dei Lettori nell'art. 26.

Intendo infine richiamare l'attenzione sulla situazione dei laureati iscritti ai masters o che frequentano stages presso aziende.

Con riferimento al primo degli istituti in una occasione è stata segnalata la scarsa efficienza della figura del "tutor", nonché il suo atteggiamento sprezzante ed eccessivamente disinvolto; in un'altra è stata sottolineata la mancanza di considerazione delle esigenze e degli impegni anche lavorativi dei partecipanti, là dove si è sostenuto che, a fronte di lezioni non tenute per impedimento del docente, quelle di recupero potevano essere fissate senza previo accordo con i partecipanti medesimi; e ciò anche in presenza di una clausola del bando sanzionante con la esclusione dal master l'assenza verificatasi per un certo numero di lezioni.



Il Garante d'Ateneo

Con riguardo al secondo istituto è stata segnalata la volontà di una azienda, poi velocemente rientrata, di corrispondere ad uno stagista, che si era avvalso del diritto di ritirarsi prima del tempo, per la ritenuta inutilità della esperienza (lavorava a casa, non era seguito e non imparava nulla), un compenso decurtato di oltre la metà rispetto a quello sino a quel momento maturato per le prestazioni effettuate.

Non sarà forse inutile rammentare, con riferimento ai masters, che spesso i giovani laureati che vi accedono, sono costretti, e tanto più in tempo di crisi, a svolgere contemporaneamente, oltre alla attività di studio, anche quella di lavoro: questa constatazione, oltre a quella relativa al non irrilevante importo delle somme che debbono sborsare per l'iscrizione, dovrebbe suggerire una maggiore considerazione delle loro concrete esigenze, specialmente quando al loro comportamento nulla si possa addebitare. A meno che non si voglia sostenere la tesi – suscettibile di consentire la frequenza solo agli abbienti – che l'ammissione al master richieda una dedizione tale da escludere l'assunzione – spesso necessitata- di qualsiasi altro impegno.

Con riferimento agli stages, l'episodio riferito segnala l'estrema esigenza di un continuo controllo - attività demandata ai tutori - sulla serietà delle aziende a cui i giovani laureati vengono affidati, sia sotto il profilo della efficacia del "praticantato", sia della corretta esecuzione del sinallagma prestazione/compenso. Ciò al fine di smentire l'opinione, a volte anche autorevolmente espressa, che l'istituto mascheri una forma di prestazione di lavoro a basso costo.



Il Garante d'Ateneo

FASCICOLI RELATIVI AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

L'Ufficio, su richiesta degli interessati, ha svolto interventi in vari campi.

Si è fatto portavoce nei confronti dell'Amministrazione per sollecitare risposte ad istanze presentate da tempo (in un caso un ufficio, per redigere una relazione necessaria a decidere su un ricorso interno, relazione non difficile, dato che la materia era stata già in precedenza trattata, ha impiegato, nonostante i solleciti, circa cinque mesi); o per conoscere le ragioni di certe decisioni, relative, ad esempio, al conferimento di mansioni diverse da quelle precedentemente svolte; o alla esclusione dalle progressioni economiche orizzontali; o al mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato (la motivazione, nel caso di specie, appariva quanto meno opportuna, a fronte del prospettato orientamento "politico" di rinnovare tutti i contratti a tempo determinato scadenti nel 2010).

In altre fattispecie sono stati richiesti pareri in relazione a comportamenti da tenere o a rilievi subiti da soggetti sovraordinati e ritenuti ingiusti; o è stato chiesto un confronto per esporre situazioni percepite come vessatorie.

In due casi particolare rigore è stato mostrato nei confronti di dipendenti che avevano presentato domanda di mobilità: in uno motivando la reiezione della domanda di partecipare ad un corso di aggiornamento (avente carattere generale) proprio con la presentazione della richiesta di trasferimento; in un altro criticando in maniera sproporzionata una determinata richiesta di spiegazioni sulla



Il Garante d'Ateneo

distribuzione del lavoro, formulata con tono corretto, anche se non ossequioso.

Un fatto veramente spiacevole è stato segnalato dal responsabile di una associazione di tutela dei diritti del malato, che ha denunciato il comportamento scorretto e “maltrattante” tenuto dal referente di un ambulatorio nei confronti di un paziente, fruitore, sì, delle prestazioni erogate dalla struttura, ma anche soggetto indispensabile per l’attività di tirocinio.

L’episodio, che è stato sottoposto all’esame del settore disciplinare, sollecita la raccomandazione che certe funzioni di estrema delicatezza siano conferite a soggetti dotati di nervi saldi, capacità organizzative, sano equilibrio e senso di umanità (che certo, specialmente in determinate situazioni, non è mai troppo).

E’ stata segnalata la sospensione del rilascio delle tessere di riconoscimento AT e BT in attesa della risposta del Dipartimento della funzione pubblica ad un quesito relativo al soggetto legittimato ad emettere dette tessere, dopo l’emanazione delle norme sull’autonomia universitaria.

Alla data del maggio 2010, a distanza di circa un anno dalla proposizione, la risposta al quesito non era pervenuta, per cui è stata adottata una soluzione provvisoria, comportante la riattivazione del servizio e la tutela dei diritti degli aventi diritto alle tessere.

Sono state rivolte critiche (con toni non consoni) agli operatori incaricati di gestire la campagna di abbonamenti al trasporto pubblico, la cui infondatezza è emersa dagli atti acquisiti.



Il Garante d'Ateneo

FASCICOLI RELATIVI AL PERSONALE DOCENTE

I casi più significativi per i quali è stato richiesto l'intervento dell'Ufficio sono stati quelli relativi alla richiesta di pareri sul significato e l'applicazione della normativa interna e nazionale; in particolare, in più di un caso si è mostrato interesse alla conoscenza delle ipotesi in cui si può procedere, nelle deliberazioni assembleari, alla votazione con scrutinio segreto, sistema ritenuto, più di quello palese, garanzia da possibili condizionamenti.

Con riferimento ad altro settore, sono stati sollecitati chiarimenti sulla normativa emanata per attribuire alla firma digitale lo stesso valore della firma autografa, sui soggetti istituzionalmente deputati al conseguimento di tale risultato e su quelli autorizzati a trattare i dati personali dei titolari della firma digitale, nonché sulle conseguenze di un uso irregolare della stessa.

Una questione interessante è stata sollevata con riferimento ai bandi per concorsi per ricercatore. E' stata rilevata l'apparente discrasia tra l'art. 2, comma 6 del DPR 23.3.2000, N. 117, "Regolamento recante modifiche al regolamento 19.10.1998, n. 390 concernente modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210" e l'art. 3, comma 3 del Decreto ministeriale 28 luglio 2009, intitolato "Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche".

La prima norma dispone che "Il bando può ... prevedere limitazioni al numero di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del



Il Garante d'Ateneo

candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura... La limitazione non deve comunque impedire l'adeguata valutazione dei candidati".

La seconda dispone, tra l'altro, che le commissioni giudicatrici devono valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa.

Ci si è chiesti come tale valutazione possa avvenire, se il numero di pubblicazioni è, a norma di bando, limitata e tenuto altresì conto del fatto che alcuni indici di valutazione richiedono necessariamente l'esame del totale delle pubblicazioni.

Ora, pur essendo possibile coordinare l'applicazione delle due norme, di cui peraltro la prima è di rango superiore, va messo in evidenza che un uso parsimonioso del potere di limitare il numero delle pubblicazioni produrrebbe da un lato l'innegabile vantaggio di consentire una migliore valutazione dei candidati e dall'altro escluderebbe ogni dubbio sul fatto che il numero di pubblicazioni richiesto sia stato fissato con riferimento a quelle possedute da determinati partecipanti al concorso.

La questione è oggi trattata nella Legge n. 240 /2010, che ha fissato in dodici il numero minimo di pubblicazioni da allegare alle domande di ammissione ai concorsi.

Un'altra fattispecie ha avuto per oggetto la disparità tra il personale strutturato e quello che non lo è nel trattamento di missione, nel senso che solo al primo è riconosciuta la possibilità di ottenere un anticipo delle spese. In sostanza soggetti che agiscono nell'ambito di un progetto approvato, la cui missione è stata autorizzata per il raggiungimento delle finalità istituzionali e che dunque operano in



Il Garante d'Ateneo

modo identico a quelli legati all'Ateneo da un contratto di lavoro a tempo indeterminato sono assoggettati ad un regime deteriore. Ciò senza alcuna valida ragione e senza supporto normativo, dato che il vigente regolamento interno delle missioni approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 1993 non legittima la interpretazione sino ad ora seguita. Interpretazione attualmente abbandonata, previa assunzione di un parere tecnico.

Sono state avanzate richieste di consigli sul comportamento da tenere nei confronti di soggetti estranei all'Ateneo, autori di condotte di disturbo verso studenti e docenti.

E' stato segnalato un solo caso, ma ricorrente, di condotta ostruzionistica e non corretta di un docente nei confronti di colleghi e del responsabile della struttura.

E' stato segnalato l'uso improprio di beni aziendali, essendosi utilizzato il PC dell'Ufficio per inviare messaggi di carattere confessionale.

Bologna, 31 gennaio 2011

Paola Palazzo



Il Garante d'Ateneo

Istanze formalizzate (1-31 dicembre 2010)

Problema

Istanze singole

Istanze di gruppo

STUDENTI

- Didattica in genere	n. 17	n. 3
- Normativo	n. 13	n. 1
- Amministrativo vario	n. 3	
- Quote contribuzione, rimborsi e pagamenti	n. 36	
- Trasferimenti	n. 2	
- Diritto allo Studio/ER.GO	n. 16	
- Organizzazione	n. 8	
- Varie	n. 32	



Il Garante d'Ateneo

Problema

Istanze singole

Istanze di gruppo

PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE

- | | | |
|-------------|------|--|
| - Normativo | n. 8 | |
| - Didattica | n. 2 | |
| - Varie | n. 8 | |

PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

- | | | |
|------------------|------|------|
| - Amministrativo | n. 3 | |
| - Normativo | n. 3 | |
| - Organizzazione | n. 1 | |
| - Varie | n. 7 | n. 1 |